



CITTA' DI CASTROVILLARI

Regolamento

Gestione Centri Sociali Anziani

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18 Febbraio 2014

Premessa

Da circa due decenni il comune di Castrovilliari ha istituito il Centro Sociale Anziani, denominato A. Varcasia , - allo stato – ospitato presso l'omonimo Palazzo di C.so Garibaldi ed in tempi più recenti quello denominato L'Amicizia.

Il primo è stato istituito a seguito della promulgazione della L.R. n.5/87 la quale prevedeva, appunto, interventi in favore degli anziani, tra i quali la promozione di iniziative aggregative come i Centri Diurni, tali da fornire ai frequentanti momenti comunitari, al fine di migliorarne la qualità della vita.

La nuova filosofia che sottende ai principi ispiratori della Legge Quadro n.328/00 pone la questione della terza e quarta età al centro di un processo di rinnovamento della politica del welfare, coniugandola con quella della cultura, del tempo libero e, comunque, del ben-essere individuale e di gruppo.

Questo nuovo modello di riferimento della politica del ben-essere induce il Comune titolare delle funzioni amministrative per l'organizzazione del welfare territoriale, a regolamentare le funzioni anche dei Centri Aggregativi, compresi quelli per la terza età, in un'ottica di servizio integrato e di sostegno agli anziani non autosufficienti, costretti ad una permanenza forzata all'interno della propria abitazione.

In questo contesto il concetto del “tempo per gli altri” può divenire il collante tra la fascia di popolazione che può frequentare i Centri Aggregativi e coloro i quali – per la loro non autosufficienza – rischiano l'esclusione sociale e, soprattutto dai rapporti con i loro pari.

Il presente Regolamento si indirizza verso un nuovo modello di funzionamento e di gestione di tutti i Centri Aggregativi Anziani che potranno essere istituiti, in virtù del fatto che il territorio di Castrovilliari negli ultimi anni, ha visto l'espandere dei propri confini urbani, anche attraverso il sorgere o l'ampliamento di nuovi quartieri sempre più distanti dal centro cittadino.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 **Finalità**

Il Comune di Castrovilliari favorisce l'istituzione sul proprio territorio dei Centri Sociali per Anziani, che abbiano almeno 70 iscritti, per perseguire le seguenti finalità:

- a) contenere l'emarginazione degli anziani allo scopo di migliorarne la qualità della vita e migliorare le relazioni interpersonali fra loro e fra queste e i cittadini delle altre fasce;
- b) prestare servizi di ausilio alla persona, in modo particolare per gli anziani che vivono soli e che non abbiano la piena autosufficienza;
- c) incoraggiare le relazioni interpersonali tra gli anziani, gli scambi tra la terza e quarta età, l'incontro tra gli anziani ed i giovani, al fine di tramandare le esperienze e le tradizioni culturali, lavorative, linguistiche e storiche della città;
- d) sostenere l'autonomo peso sociale che la terza e quarta età rivestono all'interno del territorio di Castrovilliari;
- e) promuovere e sviluppare attività ricreativo-culturali, come il turismo sociale;
- f) rappresentare luoghi di riferimento per iniziative rivolte a sensibilizzare la collettività circa la realtà degli anziani nei contesti familiari e cittadini;

- g) ricorrere all'opera degli anziani, sotto forma di volontariato, per sostenere interventi diretti all'assistenza domiciliare e/o in favore dei minori per forme di accompagnamento, assistenza pedagogica e didattica.

Art.2
Utenti dei Centri Sociali

1. Possono essere iscritti con *priorità* ai Centri Sociali i cittadini residenti che abbiano compiuto il 60° anno di età. Detto requisito non si applica al coniuge che dovesse avere un'età inferiore. Ove dovesse sussistere la disponibilità di posti si potranno iscrivere persone di età inferiore.
2. I cittadini con disabilità riconosciuta, ai sensi della L.104/92 e/o invalidi civili al 100%, possono iscriversi anche se non hanno compiuto il 60° anno di età.
3. In considerazione del fatto che il Comune di Castrovillari è ente fondatore del Consorzio dei Servizi Sociali del Pollino ai Centri Sociali Anziani possono iscriversi anche anziani residenti nei comuni di Morano, Mormanno, Laino Borgo, Laino Castello, Frascineti, Civita, Firmo, Lungo, Acquaformosa, Altomonte, San Basile che siano in possesso del requisito dell'età, fermo restando che tra detti comuni e quello di Castrovillari venga sottoscritto regolare protocollo d'Intesa.
4. Il cittadino può iscriversi ad un solo Centro Sociale.

Art. 3
Iniziative ed attività dei Centri Sociali

1. Nei Centri Sociali si potranno organizzare le seguenti iniziative ed attività:
 - a) segretariato sociale attraverso la disponibilità degli anziani;
 - b) sostegno medico-infermieristico e riabilitativo, attraverso l'ASP o con il diretto impegno volontaristico di medici ed infermieri che operano nel territorio di Castrovillari;
 - c) corsi ginnico-sportivi;
 - d) giochi di società ed a contenuto sportivo, attività ricreative;
 - e) animazione teatrale, musicale, di intrattenimento, visite culturali e di svago, intrattenimenti video-musicali, danzanti;
 - f) distribuzione e consumo pasti (catering);
 - g) valorizzazione della cultura e dell'identità locale;
 - h) valorizzazione della gastronomia locale;
 - i) valorizzazione dell'artigianato locale;
 - j) giochi moderni e di altri tempi;
 - k) lettura di quotidiani, riviste, libri;
 - l) incontri e dibattiti su tematiche di interesse sanitario, socio-economico, dietetico e altro;
 - m) promozione di visite guidate di interesse storico e culturale, di escursioni ecc;
 - n) promozione di attività lavorative o hobbistiche;
 - o) promozione del volontariato tra gli anziani dei Centri e gli anziani della città;
 - p) attività podistiche in ottemperanza alla delibera di Giunta Comunale n° 110 del 20/07/2012;
 - q) scambi culturali e/o di attività aggregative con altri centri sociali anziani di altre Regioni, province e Comuni.
2. Tutte le iniziative e le attività dovranno ispirarsi al principio delle pari opportunità e della sussidiarietà.

Art. 4
Sedi

1. Le sedi che accolgono i Centri possono essere di proprietà del Comune, ovvero appartenere a privati cittadini e/o di pertinenza di altri enti pubblici e privati presenti sul territorio di Castrovilli. In tutti i casi è di competenza del Consiglio Direttivo, al fine del rispetto delle norme di sicurezza, garantire all'interno della sede che il numero dei presenti non superi il limite massimo che la stessa sede può ospitare, anche in base all'utilizzo specifico del locale. A tale scopo, in caso di presenze in soprannumero, il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla riduzione del numero dei presenti, in quel dato momento, al fine di ovviare a qualsiasi situazione dettata da imperizia tale da arrecare danno alle persone.

TITOLO II
GESTIONE DEL CENTRO

Art. 5
Modalità di partecipazione ai Centri Sociali

1. Accedono ai Centri Sociali gli anziani che possiedono i requisiti di cui al precedente art.2, dietro presentazione di regolare domanda di iscrizione (Allegato A) indirizzata al Signor Sindaco del Comune da consegnare o direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente o al Centro Sociale Anziani che provvederà a sua volta a consegnarle all'ufficio protocollo dell'Ente.
Per il rinnovo dell'iscrizione non occorre presentare alcuna domanda, ma sottoscrivere soltanto la relativa richiesta (Allegato B); La domanda di iscrizione (Allegato A) può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
La richiesta di rinnovo iscrizione (Allegato B) deve essere presentata entro il 31 gennaio del nuovo anno. I moduli (Allegato A e B) oltre a potere essere ritirati presso l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune, saranno disponibili presso le sedi dei Centri Sociali.
2. Entro i successivi 10 giorni lavorativi dall'acquisizione della domanda di iscrizione al protocollo dell'Ente verrà comunicato all'utente la possibilità di accettazione o di diniego della stessa.
L'iscrizione prevede il rilascio di apposita tessera, da parte dell'Assessorato alle Politiche Sociali, soltanto dopo che l'utente avrà versato la quota di iscrizione per l'anno di riferimento. Senza il pagamento l'Anziano non si potrà considerare iscritto a tutti gli effetti al Centro.
Il rinnovo dell'iscrizione avverrà con le stesse modalità di cui al precedente comma.
Le quote di iscrizione e/o rinnovo sono stabiliti così come riportate al successivo art.16.
3. Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione comporta la decadenza dalla qualifica di socio.
4. L'utente in regola con le quote annuali prende parte di diritto alle attività organizzate dal Centro ove è iscritto ed esprime la propria partecipazione alla vita democratica della struttura attraverso l'esercizio del diritto di voto.
5. Il Centro dovrà provvedere, annualmente, a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei propri iscritti per danni che possono subire durante le frequentazioni del centro stesso, in riferimento alle attività e alle iniziative di cui al precedente art.3.

Art. 6
Organi del Centro Sociale

- 1.** Sono organi del Centro Sociale:
 - a) l'Assemblea degli iscritti;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 7
L'Assemblea degli iscritti

- 1.** L'Assemblea degli anziani iscritti al Centro Sociale è convocata almeno 2 volte l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante, al fine di contenere le spese, con avviso pubblico pubblicato nella bacheca del Centro, con una permanenza nella stessa per un periodo non inferiore a 15 gg. L'avviso deve riportare in calce la data di affissione e la data di cessazione pubblicazione, nonché la firma del presidente o del vice presidente.
- 2.** L'avviso è affisso entro il decimo giorno antecedente quello della riunione.
- 3.** Il Presidente stabilisce l'Ordine del Giorno delle riunioni.
- 4.** Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, entro lo stesso termine di cui sopra, quando lo richiede il 25% degli iscritti, alla quale deve indicare gli argomenti da discutere.
- 5.** L'Assemblea può essere convocata anche ed in qualsiasi momento dall'Assessore alle Politiche Sociali, per problematiche inerenti gli anziani.
- 6.** L'Assemblea degli iscritti dibatte principalmente sui seguenti argomenti:
 - a) programma delle attività e delle singole iniziative del Centro Sociale;
 - b) verifica sull'attuazione del programma;
 - c) approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
 - d) richieste, mozioni, petizioni, pareri da fornire all'Amministrazione Comunale;
 - e) elezione degli anziani componenti il Consiglio Direttivo;
 - f) nomina del Presidente Onorario del Centro, senza diritto di voto.
- 7.** Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza della metà più uno degli iscritti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
- 8.** Alle riunioni dell'Assemblea partecipa di diritto il Sindaco o un suo delegato.

Art. 8
Consiglio Direttivo

- 1.** La gestione delle attività e delle iniziative del Centro Sociale è curata da un Consiglio Direttivo composto da:
 - a) sette anziani iscritti al Centro, eletti dall'Assemblea che tende ad assicurare le pari opportunità tra i sessi:
 - n°1 Presidente, primo eletto. Con diritto di voto;
 - n°1 Vice Presidente, secondo eletto nella lista dell'elezione a presidente ma che, comunque, non abbia ricoperto precedenti incarichi di gestione. Con diritto di voto;
 - n°5 Consiglieri, che abbiano riportato maggior numero di voti nella lista degli eletti a consigliere. Con diritto di voto;
 - n°1 rappresentante delle OO.SS. del territorio di Castrovilli, con diritto di voto, che nei decenni passati hanno contribuito allo sviluppo e all'identità del centro/i sociale/i.

Il rappresentante sindacale rimane in carica n°1 anno e viene sostituito, per uguale periodo da altro rappresentante di altre OO.SS. Tuttavia, il rappresentante sindacale con diritto di voto può essere coadiuvato, in seno al Consiglio Direttivo, dagli altri rappresentanti delle OO.SS..

- b) il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Sociali. Con diritto di voto;
 - c) l'Econo designato dal Presidente è scelto tra gli anziani iscritti al Centro. La designazione viene ratificata con atto formale del Consiglio Direttivo. Lo stesso non ha diritto al voto;
 - d) gli eletti non devono avere in corso cariche pubbliche.
2. Il Consiglio resta nelle sue funzioni per un periodo di *tre anni rinnovabili per lo stesso periodo*.
 3. Il Consiglio in carica, alla data di approvazione del presente Regolamento, rimane nelle sue funzioni sino alla sua naturale scadenza.
 4. Il Consiglio svolge compiti:
 - a) propositivi nei confronti dell'Assemblea degli iscritti, ovvero a favore dell'Amministrazione comunale quando non sia necessario una decisione dell'intera assemblea;
 - b) di gestione della programmazione formulata dall'Assemblea, nonché di verifica dello stato di attuazione;
 - c) di impiego delle risorse finanziarie in dotazione al Centro Sociale;
 - d) di raccolta e divulgazione di informazioni sui servizi a favore degli anziani;
 - e) di controllo sul regolare esercizio dei servizi offerti agli anziani ed elencati nell'articolo 3 del presente Regolamento;
 - f) trasmette i bilanci preventivo e consuntivo all'Assessorato alle Politiche Sociali entro i successivi 15 giorni lavorativi dalla loro approvazione.
 5. Il Consiglio può avvalersi, ove disponibili:
 - a) degli obiettori di coscienza;
 - b) di altre organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.
 6. Le riunioni sono valide se presenti almeno la metà più uno dei componenti di cui al precedente punto 1) comma a) e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza dei componenti.
 7. L'Assemblea degli iscritti, per quanto concerne gli anziani eletti componenti del Consiglio Direttivo, decide in merito:
 - a) alla revoca degli anziani che siano divenuti incompatibili con la natura, la portata e la durata delle attività o delle singole iniziative del Centro Sociale;
 - b) alla sostituzione di coloro che abbiano rassegnato le dimissioni, ovvero non partecipino alle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno tre volte consecutive, per non giustificati motivi, fatto salvo il ruolo del Sindaco o suo delegato e del rappresentante sindacale.

Art. 9

Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Sociale svolge funzioni di:
 - a) impulso, coordinamento e presidenza degli organi del Centro Sociale;
 - b) impulso, coordinamento e presidenza delle attività e delle iniziative;
 - c) rappresentanza del Centro nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
2. Il Presidente può delegare tutte o alcune delle funzioni presidenziali al Vice Presidente.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo non può rimanere in carica per più di sei anni e non più di due mandati.
4. Il Presidente in carica, alla data di approvazione del presente Regolamento, rimane nelle sue funzioni sino alla sua naturale scadenza.

Art. 10

Candidature al Consiglio Direttivo e a Presidente. Operazioni di voto.

1. I soci che intendono candidarsi a Presidente del Consiglio Direttivo debbono aver maturato, anche in altri periodi e, comunque, documentabile un'anzianità di iscrizione al Centro di almeno 1 anno. I sei candidati a Consigliere del Consiglio Direttivo devono essere iscritti da almeno sei mesi prima della data delle elezioni, fatta salva la prima elezione del Consiglio.
2. Non può candidarsi alla carica di Presidente l'iscritto che ha già ricoperto per *due mandati* consecutivi tale incarico.
3. I sei candidati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo e quello di Presidente non debbono avere carichi pendenti o essere stati condannati per reati finanziari, reati contro il patrimonio, reati per violenze sessuali e offese alla persona.
4. Le candidature sono proposte in forma scritta, durante lo svolgimento dell'assemblea all'uopo convocata.
5. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto viene fissata dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune, al massimo entro 30 giorni dalla data di cui al precedente comma. Tale data è comunicata mediante avviso presso la sede del Centro Sociale e dell'Assessorato alle Politiche Sociali.
6. Il seggio dovrà essere costituito presso ogni Centro, con rappresentanze degli anziani iscritti in numero di quattro più il Presidente del Seggio. Le votazioni avvengono con voto segreto presso i Centri interessati, in un solo giorno *festivo*, *dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,00*.
7. **Le preferenze saranno espresse sulla apposita scheda, apponendo il segno della croce a fianco del nome prestampato del candidato/a. Sulla scheda per l'elezione del Presidente si potrà esprimere una sola preferenza. Sulla scheda per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo si potranno esprimere due preferenze.
8. Lo spoglio delle schede deve avvenire in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio.
9. Per la proclamazione degli eletti, nonché per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali comunali.

Art. 11

Elezioni e insediamento del Consiglio Direttivo

1. Verranno eletti gli anziani-candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti riportati, verrà eletto l'anziano più giovane di età.
2. L'Assessore alle Politiche Sociali, entro 10 giorni dall'elezione convoca per iscritto o per le vie brevi gli eletti per l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, nonché gli altri membri di cui al precedente art. 7.

Art. 12

Revoca e sostituzione del Presidente del Consiglio Direttivo

1. La revoca del Presidente è proposta con una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno il 25% degli iscritti. Tale mozione è votata dall'Assemblea appositamente convocata e presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali, affiancato dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo e deve essere approvata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Il Presidente sfiduciato è sostituito dal Vice Presidente.
2. Nel caso di revoca o dimissioni congiunte del Presidente e del Vice Presidente, l'Assessore alle Politiche Sociali indice nuove elezioni secondo quanto stabilito nel precedente art. 10.

3. Nel periodo di transizione tra le dimissioni degli organismi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo e l'indizione di nuove elezioni, secondo il precedente art. 10, l'Assessore alle Politiche Sociali ovvero un suo delegato svolgerà momentaneamente le funzioni di Commissario del Centro.

TITOLO III **RISORSE FINANZIARIE**

Art. 13 **Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria del Centro Sociale è composta:
 - a) dalle quote annuali di iscrizione degli anziani;
 - b) da fondi comunali allocati sull'apposito capitolo 1902/5 o da fondi di altri enti pubblici;
 - c) dalle oblazioni volontarie e provenienti dalla cittadinanza;
 - d) dagli introiti di tornei, riffe, altro.

Art. 14 **Modalità di assegnazione**

1. I fondi di cui al precedente comma b) dell'art. 13 vengono erogati per il tramite del Comune e vincolati alla realizzazione del programma relativo alle attività dei Centri, approvato in occasione della predisposizione dei bilanci di previsione. Per quanto concerne i fondi del bilancio annuale essi vanno rapportati alle reali disponibilità finanziarie dell'Ente che, ove esistenti sul Capitolo 1902/5, andranno ripartiti tra i centri regolarmente funzionanti, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) una quota fissa per ogni singolo Centro, pari al 50% della disponibilità di bilancio;
 - b) un'altra quota del 25% della disponibilità di bilancio rapportata al numero degli iscritti all' 1 gennaio di ogni anno;
 - c) un'altra quota del 25% della disponibilità di bilancio verrà assegnata in base alla presentazione e valutazione, da parte dell'Assessore alle Politiche Sociali e del Dirigente dell'Assessorato, di progetti sociali redatti dal Centro Anziani per una maggiore integrazione nel tessuto sociale. Viceversa tale disponibilità di bilancio rimarrà a disposizione dell'Ente per finanziare la realizzazione di iniziative di prossimità domiciliare in favore degli anziani che non frequentano i Centri per le loro condizioni di scarsa autonomia.
2. Qualora l'istituzione del Centro avvenga nel corso dell'anno, il funzionamento del primo anno sarà garantito con i soli fondi degli iscritti al Centro.

Art. 15 **Deposito delle risorse economiche**

1. Il Centro dovrà provvedere ad attivare presso un istituto bancario – agenzia di Castrovilliari – oppure presso il locale ufficio postale conto corrente ove accreditare le somme di cui al precedente art. 11.
2. L'intestazione dell'istituto, il numero di conto corrente nonché i nominativi dei soggetti abilitati (Presidente – Vice Presidente e Economo) a prelevare le somme dovranno essere comunicati all'Assessorato alle Politiche Sociali.

Art. 16
Quote annuali di iscrizione

1. Concorrono alla dotazione finanziaria dei Centri le quote annuali di iscrizione da parte degli utenti.

La quota annuale di partecipazione è fissata in € 30,00 che verrà introitata sul conto corrente di cui al precedente art. 15.

All’anziano al momento del versamento della somma, verrà rilasciata apposita ricevuta, la cui copia dovrà essere trasmessa a cura dell’Economista del Centro, entro i successivi 5 gg lavorativi, all’Assessorato alle Politiche Sociali.

2. Per i rinnovi d’iscrizione è sempre obbligatorio versare la quota per intero (€ 30,00).
3. Ogni tre anni, l’Assessore alle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Direttivo di ogni Centro Sociale Anziani, potrà aumentare – con propria proposta alla Giunta Comunale -, la quota di iscrizione mensile che, in ogni caso, non dovrà essere superiore ad € 1,00.

Art. 17

Compartecipazione economica dell’utente per partecipazione a viaggi e soggiorni organizzati

1. I Centri che intendono organizzare viaggi e soggiorni organizzati potranno coprire la quota pari al 25% di spesa derivante da tale organizzazione, prelevando la somma dal fondo di cui alle lettere b) e/o c) del precedente articolo 13. La rimanente quota pari al 75% della spesa derivante da tale organizzazione deve essere coperta con quote personali di partecipazione da parte degli utenti, regolarmente iscritti.
2. In considerazione del fatto che nei Centri si iscrivono utenti con situazioni reddituali differenti è opportuno determinare le quote personali di partecipazione, così come di seguito riportato, in base al requisito del reddito desunto dal calcolo della situazione economica equivalente (ISEE), aggiornato all’anno finanziario di riferimento

Scaglione di reddito	Percentuale di partecipazione sulla quota unitaria
1) da € 3.600,00 a € 5.400,00	25%
2) da € 5.401,00 a € 7.200,00	45%
3) da € 7.201,00 a € 8.800,00	65%
4) da € 8.801,00 a € 11.000,00	80%
5) oltre € 11.000,00	100%

3. Il Consiglio Direttivo potrà decidere di assegnare 2 gratuità per la partecipazione a viaggi e soggiorni, a iscritti, ovvero a non iscritti e che, comunque, la cui età abbia superato il 65° anno, in presenza di reddito inferiore a € 3.600,00. Tra i soggetti beneficiari della gratuità non deve sussistere alcuna relazione di parentela.
4. Il beneficio di cui al precedente capoverso potrà essere esteso anche a persona con disabilità, riconosciuta ai sensi del comma 3 dell’art.3 della L. n. 104/92, il cui reddito determinato ai fini ISEE non superi la somma di € 5.400,00. Tali decisioni dovranno essere assunte con atto motivato da parte del Consiglio Direttivo del Centro, in mancanza del quale non potranno essere assegnate le gratuità.

5. Nel caso le percentuali di cui alla precedente tabella non dovessero consentire la copertura del 75% dei costi dell'iniziativa, il Consiglio Direttivo potrà decidere di elevare le percentuali di partecipazione, fatti salvi i primi due scaglioni.
6. Ove il numero delle richieste di ammissione alla partecipazione a viaggi e soggiorni dovesse risultare superiore a quello programmato o relativo alla disponibilità dei posti sui mezzi di trasporto, il Consiglio Direttivo dovrà far sì che tutte le fasce di reddito, così come definite, vengano paritariamente rappresentate.
7. Nel caso, altresì di più iniziative di viaggi e soggiorni ed in presenza di un numero di richieste superiore alle disponibilità, il Consiglio Direttivo dovrà ammettere, prioritariamente, alla partecipazione coloro i quali non ne hanno beneficiato precedentemente, fatto salvo sempre il principio della rappresentanza paritaria delle fasce di reddito, così come definite.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.18 **Abrogazione**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si ritengono abrogati altri Regolamenti in vigore e gli atti con i quali sono stati adottati e/o che hanno modificato, se pur parzialmente, sue parti.

Art. 19 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta Comunale è autorizzata a integrare il presente Regolamento, attraverso l'assunzione di appositi atti deliberativi, qualora se ne ravvisi la necessità sulla base di proposta motivata da parte dell'Assessore alle Politiche Sociali.

Art. 20 **Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione del Consiglio Comunale.